



Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 1133/UT/AE/cg

Locarno, 16 dicembre 2014

Al
Dipartimento del Territorio
Servizi Generali
6501 Bellinzona

Consultazione sul progetto di modifica della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

Egregi Signori,

abbiamo preso atto del nuovo testo di legge, di cui possiamo condividere in parte i principi, ringraziandovi per averci coinvolti in questa fase iniziale della procedura.

Le puntuali osservazioni che troverete nei paragrafi successivi illustrano i commenti ai singoli articoli e alcune proposte di modifica che tengono in particolare conto, sulla base della lunga esperienza maturata sul campo dai diversi servizi comunali, delle peculiarità dei singoli tipi di commessa e sulle necessità operative degli attori coinvolti e dei Committenti pubblici.

Preliminarmente, vogliamo rilevare il fatto che quanto viene deliberato attualmente dalla Città per lavori edili ed artigianali, forniture e prestazioni di servizio è già in larghissima maggioranza assegnato a ditte ticinesi o di altre parti della Svizzera. Sono infatti rari i lavori appaltati a ditte estere, se non per prestazioni specialistiche, difficilmente reperibili sul territorio nazionale. Per i Comuni è soprattutto importante che si modifichi la LCPubb per renderla di più facile applicazione, snellendo le procedure e riducendo i margini di interpretazione che generano perdite di tempo e rischi ricorsuali, i quali determinano a loro volta oneri non indifferenti.

Questo detto, è doveroso rilevare che la consultazione della Legge cantonale sulle Commesse Pubbliche avviene proprio in parallelo con quella del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP). A tal riguardo ricordiamo che la Confederazione, nella prospettiva di uniformare, per quanto possibile, gli ordinamenti della Confederazione e dei Cantoni e di conformare la legislazione federale al nuovo accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (GPA) ha infatti deciso di modificare il Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001.

In tali circostanze, è opportuno formulare le proprie considerazioni al nuovo testo di Legge cantonale sulle commesse pubbliche, avendo un occhio di riguardo al nuovo CIAP e ai nuovi contenuti introdotti in tale normativa. Se è vero che la legge cantonale sulle commesse pubbliche regola unicamente le commesse sotto i valori soglia stabiliti dal CIAP, è anche vero che il relativo Regolamento (RLCPubb/CIAP), normativa di ricezione del Concordato intercantonale, dovrà essere modificato e allinearsi nei principi al nuovo CIAP.

A tal riguardo vi chiediamo quali siano stati i passi svolti fino ad oggi in merito all'adeguamento e alle modifiche del regolamento al CIAP e quali saranno quelli futuri. In ogni caso, viste le implicazioni delle modifiche alla Legge, sarebbe importante accompagnare già fin d'ora questo nuovo testo con quello del regolamento d'applicazione rivisto e corretto. Capita infatti a volte che nel regolamento si giunga a modificare il senso o lo spirito della

norma inserita a livello di legge.

Quale Ente implicato in prima persona nell'applicazione della legislazione sulle Commesse Pubbliche, sarebbe auspicabile che il Cantone aderisca e accolga favorevolmente il nuovo CIAP, frutto di un intenso lavoro di esperti del settore che ha recepito in modo adeguato, le diverse necessità degli attori coinvolti nelle procedure di acquisti pubblici.

Da ultimo, osserviamo che i commenti formulati dal DT sulle singole modifiche appaiono molto stringati. E' vero che viene precisato che si tratta di spiegazioni tecniche e non politiche, ma alcuni chiarimenti in più sarebbero stati ben accetti, considerato anche l'impatto di alcune modifiche proposte.

Osservazioni ai singoli articoli

Ad Art. 1 Scopo

L'art.1 è stato integralmente modificato nei suoi caratteristici contenuti e non riporta più, in un ordine sistematico, gli scopi e gli obiettivi da osservare in materia di appalti pubblici, obiettivi che avevano carattere direttamente giustiziabile.

Tali principi e meglio la trasparenza, la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti, nonché non da ultimo la promozione di una concorrenza efficace e la promozione dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche, non fanno più parte dello scopo e soltanto parzialmente sono stati tradotti all'art. 5 NLcPubb.

Riteniamo che il primo articolo di una legge sulle commesse pubbliche non possa prescindere dall'enumerare i principi cardini del diritto sulle commesse pubbliche. In particolare modo

- A) **l'impiego economico/parsimonioso dei fondi pubblici;**
- B) la trasparenza nella procedura di aggiudicazione;
- C) la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti
- D) il promovimento della concorrenza efficace tra offerenti

L'art. 5 NLCPubb non cita il principio dell'uso parsimonioso dei soldi pubblici, principio cardine nella gestione di ogni politica di acquisti condotta con mezzi appartenenti all'ente pubblico.

Discendendo non da ultimo, l'esigenza di fissare preventivamente nei criteri di aggiudicazione anche degli aspetti di carattere economico legate al prezzo dal principio di promuovere l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche, è d'obbligo mantenere nello scopo principale tale principio. D'altro canto, giusta l'art. 13 lett.f CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Riallacciandoci a questa norma di legge, l'art. 53 cpv.1 RLCPubb/CIAP indica quali possibili criteri di aggiudicazione il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

Si chiede di reintegrare nel nuovo articolo 1 gli obiettivi enunciati dall'attuale LCPubb, mantenendo contemporaneamente l'obiettivo di promozione del territorio, ritenuto che tutti i principi enunciati all'art. 1 LCPubb devono essere parimenti rispettati e trovano diretta applicazione, potendone essere la violazione contestata in una procedura ricorsuale.

Ad Art. 2 Committenti

Possono sorgere dei dubbi sull'estensione dell'assoggettamento anche a committenti privati nei vari ambiti descritti, segnatamente quando operano a livello nazionale e quindi appaltano

forniture o lavori che interessano l'intero territorio e non unicamente il Canton Ticino (vedi ad esempio, Swisscom, piuttosto che FFS).

Ad Art. 3 Commesse

I valori soglia validi per il settore dei trattati internazionali figurano all'allegato 1 del CIAP. I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano all'allegato 2. Per evitare di dovere modificare la presente legge ad ogni adeguamento dei valori soglia di tali allegati è preferibile richiamare il contenuto di tali allegati, senza indicarli nella legge medesima.

L'adeguamento dei valori soglia deriva direttamente dai valori stabili nel CIAP ed è attualmente di competenza dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici, costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente dei Cantoni concordatari. **Ci si chiede se è possibile trasferire tale competenza all'esecutivo cantonale.**

Ad Art. 4 Eccezioni

Nulla da osservare.

Ad Art. 5 Principi

Il commento al capoverso 1 è stato anticipato all'art. 1 NLCpubb.

L'art. 5 cpv. 2 prevede che il Committente ha in ogni tempo il diritto di controllare o far controllare o ottenere le prove dell'adempimento dei requisiti riferiti agli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, ecc.

Visto l'importante volume finanziario trattato nell'ambito delle commesse pubbliche dai singoli committenti assoggettati alla presente legge, **si chiede di introdurre un sistema centralizzato per tutti gli attori che intendono operare nell'ambito delle commesse pubbliche come fatto da altri cantoni, introducendo le liste informatizzate e consultabili da parte dei committenti.**

Questo non solo in ordine ai documenti richiesti dal RLCPubb/CIAP per comprovare idoneità assoluta del concorrente, ma soprattutto in ordine a tutta la documentazione che permette di accertare quanto previsto all'art 5 cpv. 2 lett. c.

Il Committente non ha competenza alcuna nel valutare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro e sarebbe impossibilitato a svolgere delle verifiche puntuali e competenti, visto che le verifiche spettano ad entità esterne. Il sistema di liste informatizzate è utilizzato da diversi cantoni Svizzeri (Turgovia, Vallese, San Gallo) ed è espressamente previsto dallo stesso Concordato intercantonale attuale. Vi è quindi tutto un meccanismo già collaudato altrove che potrebbe essere ripreso in Ticino e gestito dal Cantone. Sarebbe una grossa agevolazione per tutti i committenti ed anche per i progettisti e le ditte coinvolte. Dal momento che il nuovo testo di legge sanziona severamente all'art. 45 b l'aver fornito indicazioni inesatte ed incomplete determinanti per la legittimazione a partecipare, è opportuno che le verifiche attorno alla partecipazione siano state svolte in modo rigoroso e competente, senza con questo determinare nuovi ed importanti oneri per i Comuni ed altri committenti pubblici o parapubblici.

Ad Art. 6 Procedura

Nulla da osservare.

Ad Art. 7 Scelta della procedura

Per l'art. 7 cpv.1 conviene riprendere la precedente formulazione. Non è esatto che la procedura di pubblico concorso o selettiva siano la regola, in quanto l'utilizzo dell'una o

dell'altra procedura dipende principalmente dal valore della commessa e nella prassi raramente per commesse di entità inferiori al valore soglia determinante per l'obbligo di procedere al pubblico concorso, si procede per pubblico concorso o addirittura con una procedura selettiva. I Comuni con commesse con valori soglia inferiori ai valori soglia che permettono la procedura su invito o la delibera diretta, proprio per permettere di incentivare l'economia del loro territorio e soprattutto non potendosi permettere di sostenere costi di allestimenti del bando e della procedura non proporzionati al valore della commessa, sono soliti a fare capo a procedure più razionali ed economiche. A tal proposito, sarebbe stato interessante approfittare dell'occasione per regolamentare questa possibile procedura semplificata (tipo offerte esplorative), a maggior ragione ora che le soglie per il mandato diretto sono state alzate in modo significativo. **Chiediamo quindi espressamente che si inserisca nella Legge le modalità per l'attuazione di una procedura semplificata, da utilizzare nei limiti dei valori soglia validi per il mandato diretto. Si chiede pure di mantenere per il Committente la facoltà di fissare soglie inferiori per l'adozione delle procedure libere o ad invito.**

Art. 7 cpv. 3 let. a: Modificare il testo nel modo seguente" in una procedura di pubblico concorso o selettiva non siano pervenute offerte accettabili e /o se nessun offerente adempia i requisiti di idoneità esatti".

Art. 7 cpv. 4 La durata di cinque anni appare eccessiva e non giustificata dagli interessi tutelati dalla norma. Si tratta pur sempre di dati sensibili che meritano una certa tutela. A nostro avviso si può garantire la massima trasparenza limitando ad un anno la durata di pubblicazione. In altre parole, si mantiene visibile per tutto il tempo la lista dell'anno appena trascorso.

Ad Art. 8 a 14 Abrogati

Gli artt. 8-14 LCPubb enumeravano i diversi tipi di procedura, descrivendone caratteristiche e contenuti. La nuova legge sulle commesse prevede di riunire tutti questi articoli nell'art. 7 NLCPubb e di abrogare l'art. 14 riferito al concorso di idee o di progettazione. Si è dell'idea che la sistematica attuale è chiara e di facile lettura e merita dunque di essere mantenuta. Inoltre il concorso di idee o di progettazione è regolamentato dettagliatamente nel regolamento. Quest'ultima normativa è la legge di applicazione della LCPubb e non si può dunque prescindere dall'istituire tale particolare procedura nella legge sulle commesse. **In tali circostanze si chiede di mantenere l'attuale articolo riferito ai concorsi di progettazione e idee.**

Ad Art. 19 attuale LCPubb Specifiche tecniche

Il testo di tale articolo deve essere reintrodotta integralmente in quanto è un utile ed indispensabile il richiamo alle normative internazionali o quelle nazionali che traspongono norme internazionali che valgono anche per prodotti e/o macchinari sul mercato svizzero.

Ad Art. 19 Sede o domicilio

Rileviamo che **un articolo così categorico deve anche contenere un principio di eccezione**, laddove è evidente che non per tutte le forniture e prestazioni si trova una ditta su territorio svizzero e sarebbe eccessivo pretendere che ne venga costituita una per forniture speciali di importi magari limitati a poche decine o centinaia di migliaia di franchi all'anno.

Art. 23 e 24 NLCpubb

Gli articoli 23 e 24 trattano il tema della pluralità di attori nello svolgimento della commessa pubblica. Le considerazioni che seguono sono strettamente legate le une alle altre, nella

misura in cui quando si allestisce un bando di concorso è necessario, nell'ipotesi in cui la commessa non è realizzabile interamente dall'offerente principale, esaminare l'una o l'altra possibilità di collaborazione.

Ad Art. 23 Consorzio d'offerenti

Secondo il capoverso 3 della nuova normativa qualora il bando di concorso lo prevede, la partecipazione di un consorziato può essere limitata ad un unico consorzio.

La legislazione in materia di appalti pubblici deve consentire appalti parsimoniosi e neutrali in termini di concorrenza. Non è destinata a promuovere determinati rami economici o forme organizzative interne ai concorrenti. **E' quindi opportuno evitare formulazioni che tocchino temi di diritto privato e che limitano la libertà dei concorrenti di organizzarsi.**

A livello di progettazione il Committente può avere necessità di disporre delle competenze di attori con profili professionali molto diversi gli uni dagli altri e che devono interagire fra di loro nelle diverse fasi della progettazione e realizzazione dell'opera. Accanto all'architetto individuiamo l'ingegnere civile, l'impiantista, il tecnico della costruzione, il progettista di facciate, il calcolatore di costi, etc. Con quali modalità questi professionisti debbano o possano interagire fra di loro, se in qualità di consorziati o di submandatari ad uno sviluppatore di progetto (SIA 112) o ad un direttore generale di progetto (come previsto dalle norme SIA 102 e 103, art. 3.4) dipenderà molto spesso dal genere di commessa posta a concorso.

E' quindi preferibile adottare una formulazione che lasci aperti più scenari. Si rileva altresì che il mercato ticinese per alcuni ruoli conosce pochi professionisti, tanto che vietare nella legge che gli stessi non partecipino a più consorzi non è utile, limita la concorrenza e indirettamente non promuove l'economia.

cpv. 4

L'eventuale necessità di richiedere ai concorrenti l'impegno di costituirsi in un consorzio che prevede una responsabilità solidale e illimitata deve essere previsto dal bando, lasciando al Committente la facoltà di valutare, di caso in caso l'opportunità di richiedere tale impegno ai concorrenti. Il Committente è sufficientemente tutelato dalle prescrizioni di gara. Imporre una soluzione legale che preveda in ogni caso una responsabilità solidale di tutti i consorziati, porterà i singoli attori, soprattutto quelli con un ruolo meno rilevante a preferire la forma del subappalto, che commenteremo qui di seguito.

Ad Art. 24 Subappalto

Nessun fornitore di prestazione è in grado oggi giorno, né in Ticino né in Svizzera, di svolgere la sua attività senza ricorrere presto o tardi a degli ausiliari, sia a livello di prestazioni di servizio, di forniture, che prestazione di carattere edile. Il prestatore di servizio/offerente è confrontato con la necessità di acquistare materie prime, prodotti semilavorati e simili o necessità di prestazioni di servizio a supporto dell'adempimento dell'oggetto contrattuale della commessa. Pensiamo soprattutto al campo dell'edilizia (settore principale e secondario). Lo stesso vale per numerose prestazioni di servizio e forniture svolte da ticinesi o da ditte svizzere.

La formulazione dell'articolo 24 va modificata. **Si propone di riprendere quanto previsto dal nuovo CIAP, mantenendo un regime di controllo su tale modalità di esecuzione della commessa che permetta di prevenire e reprimere ogni possibile forma di abuso.**

"Il subappalto è di principio ammesso, alle condizioni poste dalla presente legge, dal suo regolamento di applicazione e da eventuali ulteriori condizioni previste nel bando di gara".

Non è di principio possibile vietare il subappalto in modo categorico, in quanto quest'ultimo fa parte delle modalità in essere nei diversi settori di mercato, toccati anche dalle commesse pubbliche. Il Committente si adegua nella maggior parte dei casi alle modalità esecutive insite

alla commessa e introduce la possibilità di subappaltare soltanto nei casi in cui non è possibile perfezionare l'acquisto senza permettere all'offerente di ricorrere ad altre ditte. Il divieto assoluto di subappaltare senza alcuna riserva a favore di forme di appalto quale l'impresa generale o totale penalizza infine il Committente che intende promuovere progetti complessi e onerosi, che necessitano, per essere realizzati, della collaborazione di privati nella forma di un partenariato pubblico e privato. Da ultimo, **il divieto del subappalto obbligherebbe i committenti a frazionare ulteriormente le commesse, con ulteriori complicazioni in sede di organizzazione e di coordinamento dei lavori in fase di cantiere.** In parte è quanto già avviene ora. Così come è formulato l'articolo non si capisce inoltre se il subappalto è vietato anche nel caso si proceda con un mandato diretto!

Ad Art. 25 Esclusione e revoca

Art. 25 cpv.1 Si osserva innanzitutto che l'esclusione di un offerente o aggiudicatario deve potere scattare soltanto di fronte a sentenze cresciute in giudicato che accertano uno dei requisiti posti alle lettere a- g. Ciò significa per la lettera c) che non è possibile escludere un concorrente che sta dando indicazioni presumibilmente false, ma non ancora accertate come tali. **Il verbo "danno" va stralciato.** La lista tenuta dei concorrenti o aggiudicatari esclusi dal Consiglio di Stato, aggiornata dall'Ufficio appalti, è attualmente l'unico strumento di informazione al Committente che accerta che vi è stata una sentenza cresciuta in giudicato contro l'operato del concorrente e aggiudicatario.

Ad Art. 26 Offerte

Si predilige la formulazione antecedente sufficientemente chiara ed esaustiva. Non necessariamente il concorrente utilizza documenti di gara ufficiali per fornire informazioni richieste dal bando che saranno valutate. La standardizzazione dei documenti che rientreranno con l'offerta fa parte dell'apprezzamento del Committente e il suo grado può variare di caso in caso.

Ad Art. 42 Risarcimento dei danni

Ci sembra rilevante il fatto che la decisione sull'ammontare del danno venga demandata al TRAM e non più al foro civile.

Ad Art. 45 Committenti assoggettati per sussidio

Non condividiamo quest'impostazione nella misura in cui i requisiti relativi all'ottenimento del sussidio si riferiscono, in base alla Legge sui sussidi cantonali, all'opera e al committente. Attualmente il versamento del sussidio è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dall'istanza esecutiva competente e dall'istanza preposta al collaudo tecnico. Sempre la stessa istanza esecutiva può autorizzare il versamento di acconti nei limiti di credito stanziati dal preventivo del Cantone e in funzione dello stadio di adempimento del compito sino ad un ammontare massimo pari all'80% dell'importo del sussidio concesso. Il controllo dell'autorità competente si limita alla verifica se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni in ordine alle spese effettive e alla realizzazione del progetto sussidiato. Ne discende che l'attività lesiva del diritto delle commesse pubbliche da parte del deliberatario non può avere come conseguenza la riduzione del sussidio, nella forma del saldo a liquidazione dell'opera. **Al Committente non possono essere ascritte le colpe del deliberatario.**

D'altro canto è abbastanza singolare che anche il Committente che segnala al Ministero pubblico, in base al testo introdotto nella modifica legislativa, il deliberatario, che potrebbe essere potenzialmente coinvolto in una violazione di detta normativa, deve successivamente, una volta accertata una violazione, essere indirettamente sanzionato con la perdita del saldo del sussidio.

E' altrettanto inaccettabile che il Committente debba essere sanzionato con la perdita del saldo del sussidio se il deliberatario viola anche solo disposizioni contrattuali in essere fra le parti.

Il mancato rispetto di una condizione contrattuale può infatti anche soltanto genericamente tradursi in un difetto o in un'altra inadempienza contrattuale, che nulla ha a che vedere con gli obiettivi perseguiti dal diritto sulle commesse pubbliche e il rispetto dei principi cardini che lo reggono.

Ad Art. 45a Sanzioni all'offerente

e

Ad Art. 45b Sanzioni penali

La formulazione di questo articolo non è di facile interpretazione e nemmeno di facile applicazione.

Nel diritto delle commesse pubbliche l'incompletezza di documenti prodotti dal concorrente comporta, a determinate condizioni, la sua esclusione dalla procedura. Mere indicazioni inesatte e incomplete non possono giustificare una sanzione di carattere penale, in assenza di un comportamento intenzionale e qualificato e che permette al concorrente di assicurarsi intenzionalmente la partecipazione alla gara attraverso indicazioni ingannevoli e inveritiere.

Precedentemente, nell'attuale versione di cui all'art.45 cpv.2 lett.c LCpubb l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni era ritenuta una grave violazione, atta a fare in modo che il Consiglio di Stato infliggesse una pena pecuniaria o procedesse all'esclusione del contravventore.

La nuova versione va oltre non sanzionando solo l'ottenimento dell'aggiudicazione ma anche la semplice partecipazione e senza che vi sia alcuna forma di intenzionalità da parte del concorrente.

La nuova legge inasprisce inutilmente le conseguenze di un'indicazione incompleta o inveritiera e ne complica la verifica da parte del Committente a livello di incarico diretto, laddove non esiste un bando di concorso e vengono verificati soltanto i documenti di legge che determinano l'idoneità assoluta.

Per accertare preliminarmente l'inesattezza delle informazioni e fare successivamente una debita segnalazione al Ministero pubblico è inoltre necessario potere disporre di solide competenze in materia di commesse pubbliche. A nostro modo di vedere la verifica preliminare della singola fattispecie dubbia deve potere essere delegata, per competenza e uniformità di giudizio, all'autorità di vigilanza.

Non a caso l'attuale versione all'art. 45 cpv. 2 lett.c delega la procedura di sanzionamento al Consiglio di Stato che opera, per il tramite dell'Ufficio appalti.

Il capoverso b non può in alcun modo essere condiviso. Il generico riferimento a qualsivoglia violazione delle disposizioni della legge sulle commesse pubbliche senza alcun riferimento al grado di colpa richiesto (negligenza grave, dolo) e alla gravità della violazione convoglia nella cerchia degli ipotetici contravventori tutti coloro che in qualche modo potrebbero commettere un errore di apprezzamento di documenti o di della fattispecie, senza minimamente avere l'intenzione di violare i disposti di legge. La materia è troppo complessa e tecnica per ammettere che ogni tipo di violazione costituisca titolo per una sanzione. L'attuale LCpubb a questo proposito prevede un sanzionamento di carattere amministrativo soltanto di quelle violazioni che possono essere ritenute gravi.

Si ritiene che la segnalazione di fatti rilevanti dal profilo penale, debba essere preceduta dal vaglio dell'autorità di vigilanza. Ciò al fine di sgravare il Ministero pubblico da segnalazioni destituite di fondamento o fatte dall'apparato amministrativo del Committente a puro titolo

cautelativo e/o indagatorio, rispetto a eventuali contenziosi di natura civile legate al rapporto contrattuale in essere con il deliberatario. Altrettanto troppo onerosa la formulazione del capoverso 3, nella misura in cui la maggior parte dei committenti non dispone di una struttura tale da riuscire ad assolvere a tutte le verifiche poste in essere dalla nuova legge sulle commesse pubbliche .

Questo tipo di approccio inquisitorio impedisce infine un controllo sereno degli atti di gara da parte di tutti gli attori coinvolti, fomentando un regime di insicurezza che si tradurrebbe in continue richieste di delucidazioni/conferme presso l'Ufficio lavori sussidiati appalti e rallentando di riflesso i tempi di delibera.

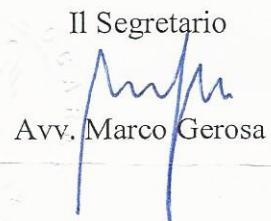
In conclusione, vi chiediamo, prima di proseguire con l'iter di modifica della LCPubb, di costituire un gruppo di lavoro con il coinvolgimento dei principali Comuni, i cui rappresentanti potrebbero essere affiancati dai membri del Centro di Consulenza che dispongono di solide competenze in materia.

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dedicare a queste considerazioni e porgiamo distinti saluti.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Dr. Avv. Carla Speziali

Il Segretario

Avv. Marco Gerosa

Copia:

- Ufficio tecnico comunale
- Servizio giuridico, avv. A. Gibolli
- Servizi finanziari, dir. G. Filippini
- Municipio di: Bellinzona, Lugano, Mendrisio, Chiasso
- Associazione Comuni Ticinesi, CP 206, 6500 Bellinzona